NORMATIVE PARTICOLARI

REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI ALLA VITA E AL GOVERNO DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA

(Approvato dal Consiglio di Sezione il 9 marzo 1994)

Art. 1
Finalità e disciplina dell'attività degli studenti

Gli studenti, sia singolarmente che associati, partecipano alla vita e al governo della Comunità accademica per contribuire al bene comune della Sezione e della Facoltà. La partecipazione si esplica mediante:

a) la Segreteria degli studenti;
b) le Assemblee di classe e i rappresentanti di classe;
c) i rappresentanti degli studenti nei vari organi collegiali e commissioni della Sezione e della Facoltà.

Tale attività è disciplinata dagli Statuti Generali della Facoltà (cf. SG artt. 6; 27), dagli Statuti Particolari della Sez. S. Luigi (cf. SP artt. 12; 20) e dal presente Regolamento.

Art. 2
La Segreteria degli studenti

1. La Segreteria degli studenti è un comitato studentesco che tratta, delibera e porta a esecuzione tutte le attività atte al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1. Inoltre promuove iniziative miranti a un adeguato, costante e approfondito rapporto con la realtà religiosa, culturale, sociale e politica in cui è inserita la Sezione.

2. La Segreteria è composta da:
   a) un Segretario coordinatore e un vice Segretario;
   b) i rappresentanti di classe del quinquennio (cf. art. 5) e il rappresentante unico del 2°ciclo e dell'anno pastorale (cf. art. 6);
   c) i rappresentanti degli studenti nei vari organi collegiali e commissioni della Sezione e della Facoltà;
   d) due studenti eletti dalla Segreteria su proposta del Segretario coordinatore.

3. La Segreteria degli studenti è convocata e presieduta dal Segretario coordinatore:
   a) all'inizio di ogni anno accademico, entro il mese di ottobre, per assolvere gli adempimenti necessari al suo funzionamento;
   b) tutte le volte che il Segretario coordinatore lo ritenga opportuno;
   c) quando un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.

   L'ordine del giorno è stabilito dal Segretario coordinatore. Egli redige il verbale delle riunioni, lo rende pubblico mediante affissione sulla bacheca degli studenti e ne trasmette copia al Vice Preside per la Sezione.

4. Le riunioni della Segreteria sono validamente convocate quando sono presenti i due terzi dei membri.

5. Le votazioni sono a scrutinio palese e a maggioranza semplice, salvi i casi riguardanti persone ed elezioni, da regolarsi secondo l'art. 9.

6. Alle riunioni è presente anche un Docente, nominato dal Vice Preside per la Sezione, con funzione consultiva (cf. SG art. 27,2; SP art. 8,6d).

Art. 3
Il Segretario coordinatore e il vice Segretario

1. Il Segretario coordinatore e il vice Segretario sono eletti dall'Assemblea generale (cf.art. 4,7) e restano in carica due anni.

2. Il Segretario coordinatore:
   a) promuove e coordina l'attività della Segreteria degli studenti;
   b) convoca e presiede le riunioni;
   c) ne stabilisce l'ordine del giorno insieme al vice Segretario e ne redige il verbale, lo rende pubblico mediante affissione sulla bacheca degli studenti e ne trasmette copia al Vice Preside per la Sezione;
   d) nei casi di urgenza, nei quali è impossibile convocare la Segreteria, prende iniziative decisionali ed esecutive nell'ambito delle competenze della Segreteria, col consenso del vice Segretario e di uno dei rappresentanti al Consiglio di Sezione;
   e) è membro di diritto del Consiglio Delegato (cf. SP art. 7,1);
   f) cura i rapporti con le autorità accademiche e con gli studenti della Sezione S. Tommaso su orientamento della Segreteria;
   g) è membro di diritto del Consiglio di Sezione.

3. In assenza del Segretario coordinatore le sue funzioni sono svolte dal vice Segretario.

Art. 4
Assemblea generale

1. L'Assemblea generale è aperta a tutti gli studenti ordinari e straordinari della Sezione. Hanno voce passiva solo gli studenti ordinari.

2. L'Assemblea generale è convocata dal Segretario coordinatore, udita la Segreteria degli studenti, mediante affissione sulla bacheca degli studenti, dopo che sia stato informato il Vice Preside per la Sezione.

3. L'indizione dell'Assemblea deve precedere di almeno sette giorni la sua convocazione. Qualora un quinto degli studenti ne faccia richiesta, il Segretario è tenuto a spostare l'Assemblea in altra data.

4. Per l'Assemblea generale può essere utilizzata qualche ora dell'orario scolastico comune al 1° e al 2° ciclo, previa intesa con il Vice Preside per la Sezione in tempi utili.

5. L'Assemblea è validamente convocata se è presente la maggioranza degli studenti ordinari e straordinari in corso del 1° e 2° ciclo. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente convocata se è presente il 40% degli studenti ordinari e straordinari in corso del 1° e 2° ciclo.

6. L'Assemblea è presieduta dal Segretario coordinatore. All'Assemblea viene invitato il Docente delegato (cf. SP 8,6d).

7. Ogni due anni l'Assemblea generale elegge, a scrutino segreto e a maggioranza assoluta per le prime due votazioni, a ballottaggio nella terza, il Segretario coordinatore; con votazione distinta, e a maggioranza assoluta per le prime due votazioni, a ballottaggio nella terza, il vice Segretario (cf. art. 9).

8. Salvo i casi della elezione del Segretario e del vice Segretario e quelli regolati dall'art. 9, le votazioni sono a scrutinio palese e a maggioranza semplice.

9. L'Assemblea per l'elezione dei rappresentanti al Consiglio di Sezione, ai sensi degli SP art. 5,3, è indetta dal Vice Preside per la Sezione. L'Assemblea generale elegge a questa funzione due studenti da una rosa di candidati presentata dalla Segreteria Studenti.

Art. 5

Assemblee di classe e rappresentanti di classe

1. Ogni classe dibatte i problemi di interesse studentesco in Assemblee di classe, per le quali è prevista un'ora nell'orario scolastico settimanale.

2. L'Assemblea di classe è indetta dai rappresentanti, quando essi lo ritengano opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli studenti, mediante avviso sulla bacheca degli studenti almeno tre giorni prima della sua convocazione. Essa è validamente convocata se è presente la maggioranza degli studenti iscritti all'anno di corso.

3. Le decisioni sono prese a scrutinio palese e a maggioranza semplice, salvi i casi riguardanti persone ed elezioni per i quali ci si regola secondo l'art. 9.

4. All'inizio dell'anno accademico ogni classe, riunita in Assemblea, elegge tre rappresentanti, dei quali uno scelto, possibilmente, tra i due rappresentanti uscenti. Hanno voce attiva gli studenti ordinari e straordinari iscritti al corso; hanno voce passiva solo gli ordinari.

5. I rappresentanti di classe durano in carica un anno. Essi fanno parte della Segreteria degli studenti, convocano e presiedono le Assemblee di classe e ne stabiliscono l'ordine del giorno; promuovono iniziative dirette ad affrontare i problemi della classe; a metà di ogni semestre verificano con la classe l'andamento didattico dei corsi; sono portavoce delle istanze degli studenti della propria classe presso i professori e negli altri ambiti in cui operano i rappresentanti degli studenti.

Art. 6
Rappresentanza del 2° ciclo e dell'Anno pastorale

1. All'inizio dell'anno accademico, gli studenti in corso del secondo ciclo e dell'Anno di pastorale sono convocati dal Segretario coordinatore in un'unica Assemblea. Essi eleggono un rappresentante unico del 2° ciclo e dell'Anno pastorale. Hanno voce attiva gli studenti ordinari e straordinari del 2° ciclo e dell'Anno pastorale. Hanno voce passiva solo gli ordinari iscritti al 2° ciclo e all'Anno pastorale.

2. Il rappresentante unico dura in carica un anno ed è rieleggibile; fa parte della Segreteria degli studenti; è portavoce presso le Autorità e negli organismi accademici del 2° ciclo delle istanze e dei problemi degli studenti.

3. Quando il rappresentante unico lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta almeno un quinto degli studenti in corso, egli convoca e presiede l'Assemblea del 2° ciclo e dell'Anno pastorale. L'Assemblea è prevista in orario scolastico. Essa è indetta, previo accordo con il Vice Preside, mediante avviso sulla bacheca degli studenti almeno tre giorni prima. Essa è validamente convocata se è presente la maggioranza degli studenti in corso del 2° ciclo e dell'Anno pastorale. Le decisioni sono prese a norma dell'art. 5,3.

4. All'inizio dell'Anno accademico, nell'Assemblea di cui al primo comma, gli studenti in corso del 2° ciclo eleggono anche altri due studenti, iscritti rispettivamente ai due bienni di specializzazione ai quali non appartiene il rappresentante unico. Essi e il rappresentante unico hanno il compito di curare i rapporti tra il Direttore di settore, i docenti e gli studenti del proprio biennio di specializzazione in ordine alla definizione dei piani di studio, la programmazione dei corsi, e gli altri problemi specifici che potessero sorgere.

Art. 7
Rappresentanti degli studenti al Consiglio di Facoltà

Gli studenti della Sezione S. Luigi inviano al Consiglio di Facoltà due studenti eletti dal Consiglio di Sezione (cf. SG art. 10) tra gli studenti membri del Consiglio di Sezione (cf. CdS 4/5/2016).

I rappresentanti degli studenti al Consiglio di Facoltà durano in carica due anni (cf. SG art. 10,3).

Art. 8
Rappresentanti degli studenti al Consiglio di Biblioteca, al Consiglio di Amministrazione, alle commissioni

1. La Segreteria degli studenti elegge rappresentanti degli studenti in tutti gli organi collegiali e commissioni, permanenti e temporanee, della Sezione S. Luigi e della Facoltà, quando sia prevista la partecipazione di una rappresentanza studentesca (cf. SP art. 20,2).
2. Per l'elezione dei rappresentanti al Consiglio di Sezione ci si regola in base all'art. 4,9.
3. Rappresentante degli studenti al Consiglio Delegato è il Segretario coordinatore.
4. La Segreteria degli studenti elegge un rappresentante al Consiglio di Biblioteca e uno al Consiglio di Amministrazione della Sezione (cf. SP art. 30,1). Essi durano in carica due anni. Il rappresentante al Consiglio di Amministrazione svolge anche la funzione di economo della Segreteria degli studenti.

Art. 9
Maggioranza per votazioni riguardanti persone ed elezioni

1. Nei casi riguardanti persone si vota a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta.
2. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni, a ballottaggio nella terza (cf. SP art. 5,3).

Art. 10
Durata in carica dei rappresentanti degli studenti

1. Salvo disposizioni speciali (cf. art. 6,2), i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e possono essere rieletti.
2. In caso di impossibilità, accertata dalla Segreteria degli studenti, di portare a termine il mandato di rappresentante, subentra nella stessa funzione il primo dei non eletti, a meno che la Segreteria degli studenti non decida di effettuare una nuova elezione.

Art. 11
Regime economico della Segreteria degli studenti

1. Ogni studente è tenuto a contribuire alla costituzione di un fondo per il finanziamento delle attività di cui all'art. 2,1, conferendo una quota annualmente determinata dalla Segreteria degli studenti.
2. L'economo della Segreteria amministra tale fondo, ne dà conto alla Segreteria e rende pubblico il bilancio.

Art. 12
Pubblicità

1. La Segreteria degli studenti, al fine di favorire il più possibile la comunicazione tra le varie componenti della Comunità accademica, provvede ad informare, con mezzi adeguati, il Vice Preside per la Sezione ed eventualmente le altre Autorità accademiche, dei progetti e delle decisioni prese dagli studenti.

2. La Segreteria, mediante affissione su bacheca, informa gli studenti circa la sua attività e ogni altra questione di interesse studentesco.

Art. 13
Modifiche al presente Regolamento

Modifiche al presente regolamento sono apportate con delibera del Consiglio di Sezione prese a maggioranza assoluta, su proposta della Segreteria degli studenti o di un'Autorità accademica della Sezione (cf. SP art. 4).